



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Programmazione unitaria 2014-2020
Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese”
Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese”

DIRETTIVE DI ATTUAZIONE

(ai sensi della Delib.G.R. n. 14/32 del 23.3.2016)

DIRETTIVE DI ATTUAZIONE

Aiuti alle imprese in fase di avviamento e sviluppo

Tipologia di intervento (D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015)	T1 e T2
---	----------------



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Scheda intervento

Oggetto e finalità	Aumento della competitività attraverso aiuti alle imprese in fase di avviamento o sviluppo
Tipologia di intervento (D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015)	T1 e T2
Soggetti beneficiari	Imprese micro e piccole da costituire o costituite che rispettano i parametri previsti dalla base giuridica utilizzata
Settori ammissibili	Tutti i settori previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e Regolamento (UE) n. 702/2014 art. 18
Priorità	Territoriale e/o ambito intervento
Esclusioni	Settori esclusi sulla base della base giuridica utilizzata: Regolamento (UE) n. 651/2014, art. 22 Regolamento (UE) n. 702/2014 art. 18
Limitazioni	Definite nelle procedure di attuazione
Principali tipologie di spese ammissibili	Progetto investimento con spese ammissibili non individuate
Regolamenti comunitari per l'attuazione	Regolamento (UE) n. 651/2014, art. 22 Regolamento (UE) n. 702/2014 art. 18
Dimensione del piano aziendale	Minimo Euro 15.000 - Massimo Euro 800.000
Forma aiuto	Aiuto sotto forma di regime in una delle forme previste dal comma 3 dell'articolo 22 del dal Regolamento n. 651/2014 o con una combinazione delle stesse, come previsto dal comma 4 o dal comma 7 dell'articolo 18 del Regolamento n. 702/2014. Sovvenzioni, riduzione dei tassi di interesse e dei premi di garanzia in combinazione con l'intervento fino al 75% del Fondo Competitività in forma di prestito a condizioni di mercato
Intensità aiuto	Regolamento (UE) n. 651/2014, art. 22, comma 3 Regolamento (UE) n. 702/2014 art. 18, comma 7
Selezione dei progetti	Procedura valutativa
Procedura istruttoria	Sportello
Durata	Fino al 31 dicembre 2020
Fonti di copertura della spesa	Programmi finanziati o co-finanziati con fondi europei, nazionali e regionali

Sommario

Art. 1.	Finalità e oggetto.....	3
Art. 2.	Riferimenti normativi	3
Art. 3.	Attuazione degli interventi.....	4
Art. 4.	Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità formale.....	4
Art. 5.	Settori di attività ammissibili	5
Art. 6.	Piano di impresa o di sviluppo aziendale	5
Art. 7.	Forma e ammontare dell'aiuto.....	6
Art. 8.	Criteri di valutazione.....	7
Art. 9.	Procedure per la presentazione, valutazione e selezione.....	7
Art. 10.	Realizzazione dei piani impresa o di sviluppo aziendale	8
Art. 11.	Erogazione dell'aiuto	8
Art. 12.	Monitoraggio e controllo.....	8
Art. 13.	Revoca	8
Art. 14.	Periodo di validità.....	9
Art. 15.	Norma finale	9

Art. 1. Finalità e oggetto

1. L'intervento è finalizzato a sostenere nuova imprenditorialità, in tutto il territorio regionale, attraverso la creazione o sviluppo di micro e piccole imprese.
2. Oggetto dell'intervento sono i piani per la creazione di impresa o sviluppo aziendale. Ciascun piano deve essere organico e funzionale e idoneo a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati.
3. In ambito agricolo l'intervento integra gli aiuti previsti dalle corrispondenti misure del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Autonoma della Sardegna, senza esserne sostitutivo.

Art. 2. Riferimenti normativi

1. Le presenti Direttive sono in attuazione di quanto disposto dall'art. 25 della Legge Regionale n. 2/2007 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)" e ss.mm.ii e dal D.Lgs. n. 123/1998.
2. Gli interventi a favore delle imprese sono realizzati nel rispetto delle seguenti norme:
 - Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (2013/C 209/01) della Commissione Europea, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 209/1 del 23 luglio 2013 <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2013:209:FULL&from=IT>
 - Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 187 del 26 giugno 2014 <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=IT>
 - Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020, pubblicato sulla G.U.C.E. serie C n. 204 del 1 luglio 2014 <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:204:FULL&from=IT>
 - Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1379&from=IT>
 - Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0702&from=IT>
 - Regolamento (UE) n.1303/13 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondosociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:it:PDF>
 - Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2014-2020 vigente alla data di approvazione della graduatoria e conforme alla Decisione della Commissione Europea di approvazione dell'Aiuto di Stato n. 38930/2014 – Italia http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253178/253178_1583347_113_2.pdf
3. Le presenti direttive sono adottate dalla Regione Autonoma della Sardegna in coerenza ed attuazione dei seguenti documenti di programmazione:
 - Programma Regionale di Sviluppo XV legislatura 2014-2019, approvato con la Delibera della Giunta Regionale n.41/3 del 21/10/14 https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20141024103003.pdf
 - Programmi Operativi Regionali che attuano la programmazione unitaria per il periodo 2014-2020 <http://www.sardegnaprogrammazione.it/programmazione2014-2020/>

- Delibera della Giunta Regionale n. 46/8 del 22/09/15 sulla Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese
<https://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1284&id=49315>
 - Delibera della Giunta Regionale n. 52/19 del 28/10/15 - Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 " Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese. Linee guida per la definizione degli strumenti attuativi e prima applicazione
<https://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&n=10&mese=201510>
4. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Direttive, si fa riferimento ai regolamenti comunitari in materia di aiuti ed alle Disposizioni attuative della L. 488/1992.

Art. 3. Attuazione degli interventi

1. Le presenti Direttive sono attuate dalle strutture competenti¹ mediante l'approvazione di specifici Bandi e la pubblicazione dei relativi Avvisi, previa comunicazione del regime nelle forme previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia. Le strutture competenti verificano in sede di predisposizione dei Bandi che gli stessi contengano gli elementi minimi previsti dalle "Linee guida" approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome (15/10/CR07bis/C3).
2. Per l'attuazione degli interventi, le strutture competenti possono avvalersi di uno o più soggetti da selezionare con procedura di evidenza pubblica nel rispetto del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. ovvero attraverso affidamento diretto a un'Agenzia o a una società *in house*.

Art. 4. Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità formale

1. Beneficiano degli aiuti le Micro e Piccole imprese (MPI), anche costituenti, così come definite dall'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 e dall'Allegato I al Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione europea, in possesso dei requisiti previsti rispettivamente dall'art. 22, comma 2² e dall'art. 18, commi 2³ e 3⁴.
2. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui alle presenti direttive, le imprese di cui al comma 1, devono rispettare le seguenti condizioni di ammissibilità formale:
 - a) essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese, nei casi previsti dalla legge ovvero in albi, collegi, registri ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica amministrazione; nel caso di imprese costituenti esserlo entro 45 giorni dalla comunicazione di ammissione all'aiuto;
 - b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
 - c) non essere considerata impresa in difficoltà, come definita dall'art. 2, punto 18 del Regolamento n. 651/2014 o ai sensi della Comunicazione della Commissione — Orientamenti comunitari sugli aiuti di

¹ Per struttura competente si intende la struttura organizzativa responsabile della spesa (L.R.n. 31/1998) o l'Organismo Intermedio individuato ai sensi del Regolamento UE n. 1303/2013.

² Art. 22, comma 2. Le imprese ammissibili sono le piccole imprese non quotate fino a cinque anni dalla loro iscrizione al registro delle imprese che non hanno ancora distribuito utili e che non sono state costituite a seguito di fusione. Per le imprese ammissibili non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità di cinque anni può essere considerato a partire dal momento in cui l'impresa avvia la sua attività economica o è soggetta a imposta per tale attività.

³ Art. 18, comma 2. Gli aiuti sono concessi ai giovani agricoltori, definiti all'articolo 2, paragrafo 34, del presente regolamento, o alle piccole aziende agricole quali definite dagli Stati membri. La definizione di piccole aziende agricole da parte degli Stati membri è quella inclusa e approvata dalla Commissione nei rispettivi programmi di sviluppo rurale. (*omissis*) Gli aiuti sono limitati alle microimprese e alle piccole imprese.

⁴ Art. 18, comma 3. Se gli aiuti sono concessi a un giovane agricoltore che crea una società nella forma di una persona giuridica, il giovane agricoltore esercita un controllo effettivo e a lungo termine sulla persona giuridica in termini di decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari. Se più persone fisiche, comprese persone che non sono giovani agricoltori, partecipano al capitale o alla gestione della persona giuridica, il giovane agricoltore deve essere in grado di esercitare tale controllo effettivo e a lungo termine, da solo o insieme ad altre persone. Se una persona giuridica è controllata, esclusivamente o congiuntamente, da un'altra persona giuridica, tali requisiti si applicano a tutte le persone fisiche che esercitano un controllo su un'altra persona giuridica.

Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà⁵ in caso di applicazione del Regolamento n. 702/2014;

- d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea al momento del pagamento dell'aiuto;
- e) non essere incorse nelle sanzioni interdittive di cui art. 9, comma 2 lett. d) del Decreto legislativo 8 giugno 2001 e ss.mm.ii., ovvero l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- f) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi;
- g) non essere sottoposte al controllo, ai sensi di quanto previsto all'articolo 2359 del codice civile, di soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della richiesta, un'attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione;
- h) avere sede operativa ubicata nel territorio regionale al momento del pagamento della prima quota dell'aiuto o erogazione del finanziamento.

3. Ulteriori criteri di ammissibilità possono essere indicati dalle procedure attuative.

Art. 5. Settori di attività ammissibili

1. Sono ammessi tutti i settori, fermo restando le limitazioni previste:

- dal Regolamento n. 651/2014, art. 22 comma 1⁶
- dal Regolamento n. 702/2014, art. 18, comma 1⁷, a condizione che siano previsti dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Autonoma della Sardegna e siano finanziati con risorse aggiuntive;

L'impresa operante in uno dei settori esclusi dal Regolamento n. 651/2014 che opera o opererà anche in settori o attività ammessi, può beneficiare degli aiuti a condizione che sia garantita, tramite mezzi adeguati, la separazione delle attività o la distinzione dei costi in modo tale che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi ai sensi delle presenti Direttive.

2. Fatti salvi i settori esclusi dai Regolamenti in funzione del regime prescelto, nelle procedure attuative sono indicati gli ulteriori requisiti e limitazioni previsti dalla fonte finanziaria utilizzata.

Art. 6. Piano di impresa o di sviluppo aziendale

1. Il piano, organico e funzionale, descrive la situazione dell'impresa o azienda agricola, le tappe essenziali e gli obiettivi specifici per lo sviluppo delle attività che garantiscono il conseguimento della redditività e dell'equilibrio finanziario. Il piano di sviluppo è costituito da una pluralità di azioni che comprendono le spese di investimento e di avvio, le spese di formazione e di consulenza.

2. Il valore del piano oggetto di aiuto è determinato dalla somma del valore delle singole azioni che lo compongono e può comprendere una quota di capitale circolante. Il capitale circolante è determinato considerando la situazione macroeconomica contingente, il settore di attività e la caratteristica struttura del debito, gli investimenti nonché le caratteristiche dei mercati su cui si intende operare⁸.

3. Il valore del piano oggetto di aiuto è compreso tra 15.000 e 800.000 euro.

4. Il piano può prevedere, in tutto o in parte, l'acquisizione di beni in locazione finanziaria.

⁵ GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

⁶ Art. 22, comma 1. I regimi di aiuti all'avviamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

⁷ Art. 18, comma 1. Gli aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e gli aiuti all'avviamento per lo sviluppo delle piccole aziende agricole sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo e al capo I.

⁸ Cfr. Guidance for Member States on Article 37(4) CPR – Support to enterprises/working capital, European Commission, European Structural and Investment Funds (EGESIF_14_0041-1 11/02/2015.)

5. Il piano deve essere realizzato entro 30 mesi dal provvedimento di concessione o dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento, se successivo, e comunque non oltre 36 mesi dall'avvio⁹, se antecedente.

Art. 7. Forma e ammontare dell'aiuto

1. Gli aiuti all'avviamento o allo sviluppo, sotto forma di regime, sono erogati nella forma di prestito agevolato, garanzia, sovvenzioni, riduzione dei tassi di interesse o dei premi di garanzia come previsto dal comma 3 dell'articolo 22 dal Regolamento n. 651/2014¹⁰ o con una loro combinazione, come previsto dal comma 4 dello stesso articolo o dal comma 7 dell'articolo 18 del Regolamento n. 702/2014.

L'ammontare dell'aiuto è calcolato sul valore del piano al netto del capitale di esercizio e non può superare i massimali previsti dall'art. 22 del Regolamento n. 651/2014 o dall'art. 18 del Regolamento n. 702/2014.

2. Qualora per il finanziamento del Piano sia richiesto l'intervento del Fondo Competitività¹¹, questo può operare in combinazione con gli aiuti determinati ai sensi del comma 1 in forma di sovvenzioni, riduzione dei tassi di interesse e/o dei premi di garanzia. Il Fondo Competitività interviene nella misura massima del 75% del fabbisogno del piano di sviluppo aziendale approvato al netto degli eventuali finanziamenti di terzi e eventuale leasing.

Il Fondo Competitività eroga finanziamenti in forma di prestito di durata non superiore a 10 anni, di cui 2 di preammortamento:

- a condizioni di mercato, nel rispetto della Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione(2008/C 14/02); *oppure*
- a un tasso inferiore, se rispetta le condizioni previste dal test dell'operatore in un'economia di mercato¹² in presenza di un finanziamento bancario o di altro intermediario finanziario privato.

L'aiuto di cui al comma 1 è destinato prioritariamente:

- alla riduzione dei tassi di interesse sul finanziamento pubblico e/o privato nel limite di 10 anni;
- alla copertura del premio nel caso in cui il finanziamento privato sia assistito da garanzia pubblica.

L'ammontare dell'eventuale quota residua di aiuto, pari alla differenza tra l'aiuto calcolato secondo i massimali indicati al comma 1 e la somma degli aiuti destinati alla riduzione dei tassi di interesse e l'eventuale premio di garanzia, è riconosciuto al beneficiario a copertura del valore del piano di sviluppo non coperto dal Fondo Competitività e, per l'eventuale parte eccedente, è destinato alla riduzione della quota capitale dovuta al Fondo.

⁹Per "avvio dei lavori" si intende la data del primo dei titoli di spesa ammissibile, esclusi gli studi preliminari di fattibilità qualunque sia la data anteriore, intestato all'impresa o, nel caso di leasing, all'istituto finanziatore, ancorché pagato successivamente. Pertanto, non può essere considerato "avvio a realizzazione" del programma proposto, l'aver effettuato studi di fattibilità o aver sostenuto oneri concessori prima dell'autorizzazione all'avvio degli investimenti ottenuta per il programma.

¹⁰Art. 22, comma 3. Gli aiuti all'avviamento sono erogati sotto forma di:

- a) prestiti con tassi di interesse non conformi alle condizioni di mercato, con una durata di dieci anni e un importo nominale massimo di 1 milione di EUR, o di 1,5 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, o di 2 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato. Per i prestiti di durata compresa fra cinque e dieci anni, gli importi massimi possono essere adeguati moltiplicando i precedenti importi per il rapporto tra dieci anni e la durata effettiva del prestito. Per i prestiti di durata inferiore a cinque anni, l'importo massimo è lo stesso dei prestiti di durata quinquennale;
- b) garanzie con premi non conformi alle condizioni di mercato, con una durata di dieci anni e un importo massimo garantito di 1,5 milioni di EUR, o di 2,25 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, o di 3 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato. Per le garanzie di durata compresa fra cinque e dieci anni, gli importi massimi garantiti possono essere adeguati moltiplicando i precedenti importi per il rapporto tra dieci anni e la durata effettiva della garanzia. Per le garanzie di durata inferiore a cinque anni, l'importo massimo garantito è lo stesso delle garanzie di durata quinquennale. La garanzia non supera l'80 % del relativo prestito;
- c) sovvenzioni, compresi investimenti in equity o quasi-equity, riduzione dei tassi di interesse e dei premi di garanzia fino ad un massimo di 0,4 milioni di EUR in equivalente sovvenzione lordo, o di 0,6 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, o di 0,8 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato.

¹¹ Istituito con la D.G.R. n. 52/19 del 28/10/2015.

¹² In generale, se un investimento è effettuato garantendo parità di trattamento a investitori pubblici e privati, la Commissione ritiene che esso sia conforme al test dell'operatore in un'economia di mercato e non costituisca quindi aiuto di Stato. Un investimento garantisce parità di trattamento quando viene effettuato alle stesse condizioni da investitori pubblici e privati, quando le due categorie di operatori agiscono in contemporanea e quando l'intervento dell'investitore privato ha una rilevanza economica effettiva.

3. Nei Bandi è indicata la forma dell'aiuto utilizzata e la percentuale massima di sovvenzione in funzione del valore del piano. In presenza di un finanziamento bancario o di altro intermediario finanziario privato la quota di aiuto in forma di sovvenzione può essere differenziata in aumento.

4. Il finanziamento del Fondo Competitività deve essere assistito da garanzie reali, tramite ipoteca di primo o secondo grado sull'immobile e privilegio speciale entrambi da acquisire sui beni agevolati facenti parte del piano, per un valore pari all'importo del finanziamento concesso. Per i programmi d'investimento che prevedono opere di ristrutturazione, qualora le garanzie non siano acquisibili nell'ambito del programma, il finanziamento agevolato è assistito da fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore della RAS¹³. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa deve essere di importo pari alla quota del finanziamento agevolato relativa alle spese di ristrutturazione.

5. Gli aiuti previsti dalle presenti Direttive sono senza costi ammissibili individuabili e possono essere cumulati con:

- qualsiasi altra misura di aiuto di Stato con costi ammissibili individuabili; *oppure*
- con aiuti senza costi ammissibili individuabili nel rispetto degli importi massimi stabiliti fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale, fissata per le specifiche circostanze di ogni caso dei regolamenti di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione.

Art. 8. Criteri di valutazione

1. La valutazione del piano è effettuata sulla base dei seguenti criteri che possono essere ulteriormente specificati o integrati nelle procedure attuative:

- adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dal soggetto proponente, per grado di istruzione ovvero pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attività prevista dal piano;
- coerenza del piano rispetto agli obiettivi e contenuti degli strumenti programmatori di riferimento;
- fattibilità tecnica del piano: tempistica di avvio e coerenza tra investimenti previsti, organizzazione e processo produttivo;
- introduzione di soluzioni innovative sotto il profilo organizzativo, produttivo o commerciale;
- potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo dell'iniziativa proponente e relative strategie di marketing;
- sostenibilità economica e finanziaria del piano, con particolare riferimento all'equilibrio e alla coerenza nella composizione interna delle azioni, ai ricavi previsionali e costi gestionali;
- rispetto delle politiche orizzontali (tematiche ambientali e pari opportunità).

2. Le procedure attuative fissano la soglia minima di punteggio per l'ammissibilità all'aiuto.

Art. 9. Procedure per la presentazione, valutazione e selezione

1. La domanda scritta di accesso deve essere presentata dal proponente entro i termini fissati e secondo le modalità previste dalle procedure attuative, pena la non esaminabilità della domanda. Le domande presentate da imprese costituenti possono chiedere l'attivazione di un servizio di accompagnamento per la predisposizione del piano di sviluppo aziendale.

2. Gli aiuti sono concessi a seguito di una procedura valutativa con procedimento a sportello, anche con chiamate scaglionate, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. La struttura competente potrà utilizzare la procedura a graduatoria, nel caso valuti un potenziale elevato numero di domande.

3. La durata del procedimento è definita dalle procedure attuative nel rispetto delle regole generali.

4. Le procedure attuative sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it).

5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le imprese beneficiarie hanno diritto agli aiuti esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Le strutture competenti

¹³Nel rispetto delle condizioni previste dalla D.G.R. n. 52/19 del 28/10/2015 per le compagnie di assicurazione.

comunicano tempestivamente l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

6. La procedura potrà avvantaggiarsi dell'utilizzo di una piattaforma informatica unica.

7. A seguito di valutazione istruttoria, che può prevedere anche uno specifico colloquio con il proponente nel merito delle competenze possedute e della proposta presentata, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è comunicato al proponente l'esito dell'istruttoria e della valutazione. Per le domande esitate positivamente, nella comunicazione è indicato l'importo degli aiuti concedibili a fronte del valore del piano approvato e le eventuali prescrizioni istruttorie. Verificata la presenza delle condizioni di accoglibilità post istruttoria previste dalla legge e acquisiti l'atto di adesione e il disciplinare sottoscritti dal beneficiario, la struttura competente emette il provvedimento di concessione provvisoria del contributo e autorizza la sottoscrizione dell'eventuale contratto di finanziamento. Per le domande esitate negativamente, sono comunicate le motivazioni su cui si fonda l'esito istruttorio ed è adottato il provvedimento di diniego.

Art. 10. Realizzazione dei piani impresa o di sviluppo aziendale

1. Il piano approvato non può essere modificato negli obiettivi, attività e risultati attesi in corso di esecuzione e eventuali variazioni devono essere comunicate formalmente alle strutture competenti per la preventiva autorizzazione secondo i termini e i modi che sono stabiliti nelle procedure attuative.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, qualora ricorrano comprovate cause di forza maggiore che impediscano il rispetto del termine di conclusione del piano, può essere concessa una proroga fino a un massimo di 6 mesi, soggetta a valutazione e approvazione secondo i termini e i modi che sono stabiliti nelle procedure attuative. Sono fatti salvi gli specifici termini stabiliti dal comma 5 dell'art. 18 del Regolamento n. 702/2014.

Art. 11. Erogazione dell'aiuto

1. L'erogazione delle agevolazioni e/o del finanziamento, avviene per Stati di Avanzamento Lavori (SAL) o a titolo di anticipazione e nei limiti stabiliti dalle modalità di erogazione indicate nelle procedure attuative. L'eventuale anticipazione non può essere corrisposta in presenza di debiti contributivi o fiscali.

2. L'ammontare dell'eventuale quota residua pari alla differenza tra l'aiuto calcolato secondo i massimali indicati all'articolo 7 e la somma degli aiuti destinati alla riduzione dei tassi di interesse e l'eventuale premio di garanzia, è riconosciuto al beneficiario a copertura del valore del piano non coperto dal Fondo Competitività e, per l'eventuale parte eccedente, è destinato alla riduzione della quota capitale dovuta al Fondo.

3. Le procedure attuative dettagliano le modalità di erogazione.

Art. 12. Monitoraggio e controllo

1. La struttura competente per l'attuazione, l'Amministrazione Regionale e le Istituzioni comunitarie e nazionali, direttamente o attraverso i propri delegati, possono effettuare controlli documentali presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei singoli interventi e delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalle presenti Direttive e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dalle imprese beneficiarie.

2. I soggetti di cui al comma precedente, possono visionare in ogni momento anche successivo al completamento del piano, la documentazione originale delle spese sostenute, che deve essere conservata obbligatoriamente dal beneficiario per la durata indicata nel disciplinare.

Art. 13. Revoca

1. L'accertamento di eventuali inadempienze delle disposizioni contenute nelle presenti Direttive, nelle procedure di attuazione, nel successivo provvedimento di concessione e nel contratto di finanziamento, determina la revoca totale o parziale dell'aiuto da parte della struttura competente e l'avvio della procedura di recupero dello stesso ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n 123/1998.

2. Gli aiuti sono altresì revocati in caso di rinuncia del beneficiario o qualora si accerti che gli stessi sono

stati concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti.

3. La mancata restituzione dell'aiuto revocato e il mancato rimborso delle rate dei prestiti comporta l'avvio delle procedure di recupero del credito nelle forme previste dalla normativa nazionale e regionale ai sensi dell'art. 24 commi 32 e 36 della legge n. 449/1997.

4. Eventuali modifiche dei soggetti proponenti rispetto a quanto indicato nella domanda di partecipazione, a pena di revoca, devono essere autorizzate dalla struttura competente.

Art. 14. Periodo di validità

1. Le presenti Direttive di Attuazione restano in vigore fino al 31 dicembre 2020, termine di scadenza dei regolamenti comunitari riguardanti la concessione di Aiuti di Stato, fatte salve eventuali proroghe o deroghe concesse dalla Commissione Europea.

Art. 15. Norma finale

1. Le presenti Direttive di attuazione sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it).

2. I Bandi e/o gli Avvisi pubblici redatti sulla base delle presenti Direttive sono pubblicati sul sito internet della Regione Sardegna e sul BURAS.